

Pubblicato il 09/06/2021

N. 03875/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Lavitola, Maria Luisa Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

Conservatorio Statale di Musica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. della graduatoria definitiva di canto (codi/23), prot. 5985 del 30/10/2020 in esito alla procedura selettiva pubblica per soli titoli per la formazione di graduatorie di istituto – Aggiornamento/Nuova inclusione – anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23 (Bando del 12/06/2020, Prot. 2950).

2. Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ivi, in particolare, l'atto di nomina di uno o più docenti a tempo determinato per la cattedra di Canto, anni accademici 2020/21-2021/22-2022/23, e di ogni altro atto connesso, correlato ed anche non conosciuto;

e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere nuovamente ammesso ed inserito – previa conferma di idoneo punteggio dei titoli presentati e riconoscimento della riserva, ai sensi

3 dell'art. 8, co. 2, L. 68/1999 – nella graduatoria definitiva di canto de quo con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico,

nonché per la condanna del Conservatorio al risarcimento del danno per in forma specifica e/o per equivalente pecuniario, in favore del ricorrente, quale soggetto destinatario di assunzione a tempo determinato per la cattedra di canto, con riserva di ulteriore domanda autonoma di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo comportamento doloso e/o colposo del

Conservatorio di Benevento

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 19/3/2021:

per l'annullamento della graduatoria definitiva di canto (CODI/23) pubblicato 5 in data 18/01/2021 (e relativi atti ad esso collegati, indicati

supra) con cui il Conservatorio “N. Sala” di Benevento:

- riconosceva che il candidato -OMISSIS- - precedentemente incluso nella graduatoria provvisoria (sia pure nell'errata denominazione “-OMISSIS-”) - era stato erroneamente escluso dalla graduatoria definitiva pubblicata il 30/10/2020;
- assegnava al candidato Ciavarella il punteggio di punti 30 e, per l'effetto;
- collocava il sig. Ciavarella al n. 114 della Graduatoria definitiva con nota di richiamo in calce alla stessa del seguente tenore: “a parità di punteggio le precedenza sono attribuite ai sensi della Nota MIUR 3154 del 09/06/2011”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Conservatorio Statale di Musica;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 la dott.ssa Anna Corrado;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il D.P.C.S. del 28.12.2020 e l'art. 6 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44;

CONSIDERATO che al fine di decidere la domanda cautelare proposta è necessario richiedere all'amministrazione costituita una dettagliata relazione con riguardo al punteggio assegnato al ricorrente, in base ai titoli presentati, ai fini della sua collocazione nella graduatoria in questione e al diritto alla riserva vantato;

CONSIDERATO che la documentazione sopra richiesta e ogni altro documento utile dovranno essere depositati presso la segreteria del Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via

amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del *petitum* del ricorso, sussistendo una pluralità di controinteressati, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare notifica per pubblici proclami;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica

avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere

consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica"

dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la trattazione della causa possa essere rinviata alla camera di consiglio del 20 luglio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), così provvede:

a) - ordina all'amministrazione, cui dovrà essere trasmesso il presente provvedimento, di depositare la documentazione di cui in motivazione entro il termine di 30 gg. decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notifica se anteriore;

b) – rinvia alla camera di consiglio del 20 luglio 2021 per la decisione della domanda cautelare;

c) - dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Corrado

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.